

On.le TRIBUNALE penale
Benevento

Sezione per il Riesame

Procedimento Penale n.	956/10 n.r. P.M./BN 18/10 R.I.M.C. - Reali
P.M.	Dr.ssa Nicoletta GIAMMARINO
Indagato	CORONA Gabriele
Contestazione	Art. 595 c.p.
UDIENZA	3 Marzo 2010

MOTIVI
a sostegno della già avanzata richiesta di riesame.
ex art. 324 C.P.P.

In difesa di :

CORONA Gabriele, indagato come in atti nel procedimento in epigrafe indicato,

l'**avv. Nunzio GAGLIOTTI** espone, a sostegno di già avanzata istanza di riesame, seguenti sintetici motivi.

Avv. Nunzio GAGLIOTTI

Piazza Manfredi di Svevia,1

Tel.Fax 0824.24641 – 347.6222575

BENEVENTO

E mail nunziogagliotti@virgilio.it

Onorevole Collegio,

la ragione essenziale che induce ad invocare il controllo giurisdizionale sul disposto sequestro risiede nella volontà di non accettare la criminalizzazione di una condotta che costituendo, ad evidenza, manifestazione del diritto costituzionale di libera espressione del pensiero, di critica politica e di informazione e diffusione di fatti d'interesse sociale giammai avrebbe potuto consentire di declinare nemmeno la parvenza (rectius "fumus") d'un fatto penalmente rilevante.

E men che mai anche il solo fumus del reato di diffamazione.

Il testo del volantino trasmesso in data 13 Febbraio u.s. alla Digos (**sub foglio 10 fascicolo**) e poi distribuito "*nelle vie del centro storico di Benevento e nelle piazze immediatamente adiacenti*" dalle ore 19 alle ore 22 del giorno 13 Febbraio u.s. e dalle ore 9.00 alle ore 22.00 del successivo giorno 14 (**cf. fl. 7 fascicolo**), aggiornava i cittadini in ordine alla dolorosa vicenda del tentativo di scongiurare la costruzione, a Benevento in località Ponte Valentino, d'una mega centrale a turbogas fortemente inquinante ad opera di società denominata Luminosa srl costituita a Napoli, trasferita a Milano e di proprietà della multinazionale BKW. E, nel contempo, li invitava a "*far sentire la loro voce*" segnalando che pur essendosi - tutti i parlamentari eletti nel Sannio, due consiglieri regionali, il presidente della Provincia, il sindaco, gli assessori all'ambiente della Provincia e del Comune - dichiarati contrari al progetto della Luminosa "*nessuno di loro ha incontrato il Ministro Scajola, il presidente della Regione Bassolino e l'assessore regionale Riccardo Marone per rappresentare efficacemente la contrarietà della popolazione del Sannio alla Centrale della Luminosa*" (**cf. fl. 10 fascicolo**).

Cosicché, lo striscione, poi esposto senza autorizzazione, non arrecante alcun disagio ai passanti né alla circolazione veicolare (**cf. fl. 6 Fascicolo : annotazione DIGOS**) recante la scritta "*Pericolo Turbogas colpa dei politici*", inserendosi appieno nel contesto dell'impegnativa opera di diffusione delle informazioni inerenti la vicenda "*Luminosa*", sotto il profilo politico ed amministrativo, tendeva all'un tempo a sensibilizzare ed a scuotere la pubblica opinione circa un tema di innegabile impatto sociale perché gravido di pesantissime implicazioni sul piano della tutela ambientale e del territorio.

Ed, invero, **il verbale di sequestro** (cfr. fl. 4 fascicolo), sebbene formalmente richiami la disposizione dell'art. 354 c.p.p. in tema di sequestro del corpo di reato e di cose a questo pertinenti non fà, però, menzione che di affissione non autorizzata. E si che l'affissione non autorizzata può integrare al più mero illecito amministrativo ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 113 co. V° e 17 bis co. III° TULPS (R.D. n. 773/31). **Senza dunque che si possa dire avanzata in quel verbale di sequestro alcuna ipotesi di reato.**

Né ipotizza reato alcuno, la nota datata 15 Febbraio 2010 a firma del dr. Giuseppe Moschella “*p. IL DIRIGENTE LA DIGOS*” diretta al sostituto procuratore dr. Urbano Mozzillo siccome avente ad oggetto “*Trasmissione sequestro di uno striscione affisso negli spazi non consentiti, privo di autorizzazione, collocato da Corona Gabriele ...*”. Nota intesa a dar atto che “*alle ore 01,00 odierne, personale della Volante, con l’ausilio dei VV.FF., ha proceduto al sequestro dello striscione*” e che “*Sul posto la Polizia Scientifica di questa Questura ha provveduto ad effettuare rilievi fotografici*”.

Inopinatamente è la Procura ricevente che in data 15 Febbraio iscrive nel registro degli indagati il Corona per il reato di diffamazione. Ed il successivo 16 Febbraio convalida il singolare sequestro eseguito d’iniziativa dalla p.g. pur “senza reato”.

Convalida operata in radicale assenza di motivazione sia in ordine al fumus del reato contestato sia in ordine alle finalità probatorie del disposto sequestro.

Sovviene, a questo punto, alla memoria - grazie soprattutto alla menzione fattane dall’Illustre avvocato Oreste Flamminii Minuto in Suo recente scritto (<<“*Troppi farabutti*” *Il conflitto tra stampa e potere in Italia*>> Baldini Castoldi Dalai Editore, 2009 pag. 38 e ss.) - la vicenda che vide, nel ’95, il redattore di “La Repubblica” Paolo Boccacci indagato per il reato di molestie per aver cercato - interrogando gli inquilini dello stabile ed i commercianti vicini di casa dell’allora ministro della Giustizia Filippo Mancuso - conferma circa la notizia della presenza del Cavalier Berlusconi presso l’abitazione di quel ministro sospettato d’ingerenza sull’attività della magistratura per avere inviato un’ispezione a Milano col compito di riferire sull’operato del pool di Mani Pulite.

Avv. Nunzio GAGLIOTTI

Piazza Manfredi di Svevia,1
Tel.Fax 0824.24641 – 347.6222575

BENEVENTO

E mail nunziogagliotti@virgilio.it

Fu cosa assai grave allora che un magistrato iniziasse, sia pur pressato dalla singolare denuncia del citato ministro, l'azione penale *“senza preventivamente porsi il problema della compatibilità giuridica tra il comportamento di un giornalista impegnato nella verifica delle fonti e la petulanza prevista dal Codice Penale come modalità della condotta e come finalità da perseguire”* (cfr. **La Repubblica dell'11.8.1995 articolo dal titolo “La Stampa molesta” di Flamminii Minuto**).

Ora come allora, pare potersi affermare eluso il dovere di accertare la radicale incompatibilità giuridica che separa il diritto di critica e cronaca politica circa fatti e circostanze di oggettiva rilevanza ed interesse pubblico dalla gratuita offesa alla reputazione personale quale modalità e finalità perseguita col reato di diffamazione.

Appare ora delineato il tema giuridico che si ritiene centrale ai fini della valutazione di illegittimità del sequestro e della conseguente convalida e che si ravvisa nella impossibilità, nel caso in esame, di anche solo **astratta delineazione di fattispecie di reato**.

Se ne deve inferire che sia il sequestro che la successiva convalida risultano illegittimi.

Il controllo di legalità demandato, in ordine al patito sequestro, all'Onorevole Collegio adito impone di accertare che non vi è corrispondenza alcuna tra la fattispecie astratta ipotizzata dall'accusa e la realtà fenomenica del fatto per cui si procede quale è rappresentata, in termini di mero illecito amministrativo, in verbale di P.G. e richiamata dal decreto di convalida unicamente col riporto della frase *“Pericolo turbogas per colpa dei politici”* senza alcun accenno di motivazione che ne giustifichi la sussunzione sub specie del preteso reato di diffamazione.

In altri termini, di rilevare, pertanto, che i dati fattuali che dovrebbero integrare la realtà fenomenica dalla quale desumersi l'astratta configurabilità dell'ipotesi di reato contestata non assurgono al necessario livello di congruità.

Le indicazioni di fatto offerte dalla P.G. essendo costituite dal mero rilievo di un illecito amministrativo.

Avv. Nunzio GAGLIOTTI

Piazza Manfredi di Svevia,1
Tel.Fax 0824.24641 – 347.6222575

BENEVENTO

E mail nunziogagliotti@virgilio.it

E difettando la convalida del pur minimo accenno motivazionale circa la anche sola astratta configurabilità del reato come del pur minimo accenno alla finalità probatoria non altrimenti assoluta dalla già avvenuta acquisizione da parte della Scientifica di rilievi fotografici aventi ad oggetto la frase incriminata.

Il decreto impugnato difetta in ogni caso, in punto di motivazione, del necessario grado di specificità in ordine alla asserita finalità probatoria (cfr. Cassazione penale sez. VI, 03 ottobre 2007, n. 39371 Cass. pen. 2008, 12 4770).

Detta ultima finalità può risultare di immediata evidenza e, quindi, sollevare dall'onere di specifica motivazione solo in quei casi - quale a mero titolo d'esempio il sequestro d'un coltello impiegato per la commissione d'un omicidio - in cui ciò che rileva è proprio l'intrinseca materialità e le attitudini che dall'oggetto sequestrato possono scaturire, apprezzabili essenzialmente attraverso l'esame diretto da parte di colui o coloro cui è rimessa la valutazione del fatto in sede giudicante.

Laddove, viceversa, la finalità probatoria di certo non emerge sua sponte nel caso, come quello in esame, in cui lo striscione sequestrato non ha di per sé alcuna attitudine né alcun nesso col titolo di reato richiamato in convalida che investe piuttosto la scritta su quello impressa e che risulta documentata fotograficamente e che non abbisogna, perciò, di alcun altro particolare apprezzamento o valutazione. Esaurendosi la finalità probatoria nella mera ricostruzione testimoniale e documentale acquisita agli atti mediante i plurimi verbali, le annotazioni di p.g. ed il rilievi fotografici della Scientifica.

A tratti, pare, infine, allo scrivente inverosimile se non parossistico doversi far menzione di attività d'indagine così elaborate e dispendiose però applicate ed avviate in rapporto a fatti di semplice, civile, preannunziata e pacata protesta incidente su temi di innegabile interesse generale.

Conclusioni

Dichiarare nullo l'operato sequestro e la conseguente convalida.

Benevento 3 Marzo 2010

Avv. Nunzio GAGLIOTTI